



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento della nuda proprietà in regime di realizzo controllato comma 2-bis

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

Conferimento di partecipazioni

Scopri di più

In un precedente intervento, abbiamo analizzato le varie casistiche del **conferimento di nuda proprietà**, al fine di inquadrare le ipotesi che ricadono nel **realizzo controllato**, ai sensi dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#), oppure nell'alveo del **conferimento realizzativo**, di cui all'[articolo 9, Tuir](#).

Affronteremo ora il tema del **conferimento della nuda proprietà nell'ottica del realizzo controllato**, di cui all'[articolo 177, comma 2-bis, Tuir](#). Si ricorda che il citato comma 2 bis, richiede che le partecipazioni siano **conferite in società**, già esistenti o di nuova costituzione, **partecipate unicamente dal conferente**.

Diversamente dal comma 2, che richiede che venga acquisito o integrato il controllo, il comma 2-bis richiede che la partecipazione oggetto di conferimento **sia una partecipazione definibile come "qualificata"**.

Quindi, il soggetto che conferisce in una **personal holding una partecipazione 30%** (inteso sia come capitale che utile) può applicare il comma 2-bis; diversamente, **se il suddetto 30% viene conferito in una conferitaria che detiene già il 21%**, il conferimento ricade nell'ambito del comma 2. Pertanto, ai fini dell'analisi del conferimento della nuda proprietà, **si ricadrà nelle casistiche esaminate nel precedente intervento**.

Il comma 2-bis, richiede oltre alla condizione **dell'unico conferente**, che le partecipazioni conferite rappresentino, alternativamente:

- una **percentuale di diritti di voto** esercitabili nell'assemblea **ordinaria superiore al 20 %** ovvero
- una **partecipazione al capitale** o al patrimonio superiore al **25 %**.

Analizziamo, ora, i casi che si possono **prospettare riprendendo le ipotesi esaminate nel precedente intervento**, ovvero:



1. **conferimento di nuda proprietà senza diritti di voto**, ma contestuale al conferimento del diritto di usufrutto;
2. **conferimento di nuda proprietà singolarmente considerata** (non vi è contestuale conferimento di usufrutto). Quest'ipotesi può essere ulteriormente articolata in tre sotto casi, ovvero conferimento di:
 - a) nuda proprietà con **diritti di voto**;
 - b) nuda proprietà **senza diritti di voto**;
 - c) nuda proprietà **senza diritti di voto**, conferita contestualmente ad una quota in piena **proprietà con diritti di voto**.

L'ipotesi n. 1) si può presentare quando, ad esempio, il 30% del **capitale di Alfa** è detenuto in nuda proprietà da Tizio e per il **30% in usufrutto da Caio**. Nel caso del comma 2, abbiamo concluso che l'operazione beneficia del realizzo controllato in quanto la **riunione dei due diritti consente di superare il 51%** e quindi si integra il controllo. Diversamente, nel caso ora in esame, il conferimento non rientra nell'alveo del **comma 2-bis in quanto la norma richiede**, nell'interpretazione data dall'Agenzia, che vi sia un **unico conferente**.

Passando all'ipotesi del conferimento di sola nuda proprietà, **commentiamo i singoli sotto casi**.

Il conferimento di **sola nuda proprietà** con diritti di voto, ipotesi a), rientra nel novero dei conferimenti a realizzo controllato, ai sensi dell'[articolo 177, comma 2-bis, Tuir](#) nel presupposto che i **diritti di voto siano superiori al 20%**.

Nel caso prospettato con l'ipotesi b), ovvero conferimento di nuda proprietà senza diritti di voto, l'operazione beneficia del regime di cui all'[articolo 177, comma 2-bis, Tuir](#), a condizione che la quota in nuda conferita **consenta di superare il 25% del capitale** (condizione alternativa ai diritti di voto superiori al 20%). Sul punto si deve segnalare, tuttavia, come la recente [risoluzione n. 56/2023](#) abbia correttamente precisato che **la quota in nuda proprietà deve essere ragguagliata con i coefficienti del D.M. 20.12.2022**. In buona sostanza, si devono assumere i **coefficienti indicati nel citato D.M.** al fine di determinare, in funzione dell'età dell'usufruttuario, i valori di usufrutto e nuda proprietà.

A mero titolo di esempio, se un soggetto detiene una **partecipazione in nuda proprietà del 30%**, non è pacifico che il requisito del comma 2-bis sia soddisfatto. Infatti, se **l'usufruttuario ha 65 anni**, poiché l'usufrutto, per un soggetto di tale età, **vale il 50%**, conseguentemente la quota in nuda proprietà assumerà un **valore pari al 15%**.

L'ultima casistica, ipotesi c), nel comma 2-bis **non dovrebbe presentare profili di criticità**. Infatti, se è vero che la quota in nuda priva di diritti di voto è "inutile" **per il conferimento ai sensi del comma 2** ([risposta ad Interpello n. 290/2019](#)), nell'ambito del comma 2-bis, potrebbe rilevare ai fini del requisito del "patrimonio". A mero titolo di esempio, se Tizio **detiene una**



quota in piena del 20%, non può beneficiare del comma 2-bis. Ma se Tizio detiene un ulteriore quota in nuda priva di diritti di voto del 25%, sommando le due quote, avendo riguardo del ragguaglio di cui sopra potrebbe risultare soddisfatto il requisito della partecipazione superiore al 25% del capitale.

In conclusione, la nuda proprietà **assume una rilevanza differente** a seconda che si esamini il conferimento a realizzo controllato ai sensi del comma 2 o del comma 2-bis.